Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 16

DEL 08 NOVEMBRE 2016

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.
Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) **Corte Sportiva di Appello Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

2) **Tribunale Federale Territoriale**
   Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
   FAX: 0916808462
   PEC: tribunalefederale@lndsicilia.legalmail.it

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Francesco Giarrusso, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 08 novembre 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 14/B
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. VITTORIO CUTRONA (Presidente dell'A.S.D. CASTEL DI JUDICA all'epoca dei fatti);
Sig. SALVATORE MARINO (Collaboratore dell'A.S.D. CASTEL DI JUDICA all'epoca dei fatti);
A.S.D. CASTEL DI JUDICA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3075/1268 pf15-16/AA/mg del 27/09/2016, il sig. Vittorio Cutrona, quale Presidente all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria girone H del 06/12/2015, del 17/01/2016 e dell'28/02/2016, disputate dall'A.S.D. CASTEL DI JUDICA rispettivamente contro le società Mirabella, Olimpique Priolo e M. Rapisardi, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016; ed ancora per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta della suindicata gara del 17/01/2016, consegnata al Direttore di gara, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Salvatore Marino, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle gare suindicate del 06/12/2015 e del 28/02/2016, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; l'A.S.D. CASTEL DI JUDICA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni commesse dai soggetti suindicati.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né, sebbene ritualmente convocate, si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Vittorio Cutrona;
- Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Marino;
- Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Castel di Judica.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^ categoria girone H, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla A.S.D. Castel di Judica, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le

distinte di gara sono state rispettivamente sottoscritte, come sopra specificato, dal sig. Vittorio Cutrona e dal sig. Salvatore Marino, in qualità di dirigenti accompagnatori.
Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Castel di Judica, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. Vittorio Cutrona;
- Mesi due di inibizione a carico del sig. Salvatore Marino;
- Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Castel di Judica.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 15/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. TOMMASO ALLEGRO (Presidente dell'A.S.D. VIRTUS BIVONA all'epoca dei fatti);
Sig. NICOLO' TAIBI (Dirigente dell'A.S.D. VIRTUS BIVONA all'epoca dei fatti);
A.S.D. VIRTUS BIVONA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3087/1269 pf15-16/AA/mg del 27/09/2016, il sig. Tommaso Allegro, quale Presidente all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria girone H del 28/02/2016, del 06/03/2016 e del 03/04/2016, disputate dall'A.S.D. VIRTUS BIVONA rispettivamente contro le società Armerina, Acquaviva e Empedoclina, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016; nonché per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta della gara del 06/03/2016, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Nicolò Taibi, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta delle gare suindicate del 28/02/2016 e 03/04/2016, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; l'A.S.D. VIRTUS BIVONA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni commesse dai soggetti suindicati.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né, sebbene ritualmente convocate, si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi sei di inibizione a carico del sig. Tommaso Allegro;
- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Nicolò Taibi;
- Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. VIRTUS BIVONA.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^ categoria girone H, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla A.S.D. VIRTUS BIVONA, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le distinte di gara sono state sottoscritte, come sopra specificato, dal sig. Tommaso Allegro e dal sig. Nicolò Taibi, in qualità di dirigenti accompagnatori.
Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità dei soggetti deferiti, nonché della A.S.D. VIRTUS BIVONA, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. Tommaso Allegro;
- Mesi due di inibizione a carico del sig. Nicolò Taibi;
- Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. VIRTUS BIVONA.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 16/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. ANTONIO FICHERA (Presidente dell'A.S.D. Piedimonte Etneo all'epoca dei fatti);
Sig. MARCO VITELLO, ANGELO PAGANO e GIUSEPPE VITELLO (Dirigenti dell'A.S.D. Piedimonte Etneo all'epoca dei fatti);
A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3034/12151 pf15-16/GC/vdb del 26/09/2016, il sig. Antonio Fichera, quale Presidente della A.S.D. Piedimonte Etneo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, in relazione all'art. 44 del Reg. L.N.D. in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria del 31/01/2016, del 23/01/2016 e dell'14/11/2015, rispettivamente contro le società Valdinisi, Mandanici e Pasteria, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: i sigg. Marco Vitello, Angelo Pagano e Giuseppe Vitello, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 44 del Reg. LND in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere rispettivamente sottoscritto, in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali, la distinta delle gare suindicate, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolamente tesserato; l'A.S.D. PIEDIMONTE ETNEO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata al Presidente ed ai dirigenti deferiti.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né, sebbene ritualmente convocate, si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale, ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del Presidente sig. Alfredo Fichera;

- Mesi uno di inibizione a carico dei dirigenti sigg. Marco Vitello, Angelo Pagano e Giuseppe Vitello;
- Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Piedimonte Etneo.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificando che il Presidente della società all'epoca dei fatti è più esattamente da intendersi come il sig. Alfredo Fichera e non Antonio Fichera (nominativo non esistente in organico), rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla società deferita, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le distinte di gara sono state sottoscritte una per ciascuna, come sopra specificato, dai sigg. Marco Vitello, Angelo Pagano e Giuseppe Vitello, in qualità di dirigenti accompagnatori ufficiali.
Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Piedimonte Etneo, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. Alfredo Fichera;
- Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Marco Vitello, Angelo Pagano e Giuseppe Vitello;
- Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Piedimonte Etneo.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 17/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. MARCO MESSINA (Presidente dell'A.S.D. POL. ALQAMAH F.C. all'epoca dei fatti);
Sig. LUCA MESSINA (Dirigente dell'A.S.D. POL. ALQAMAH F.C. all'epoca dei fatti);
A.S.D. POL. ALQAMAH F.C.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3022/1214 pf15-16/GC/vdb del 26/09/2016, il sig. Marco Messina, quale Presidente all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria del 13/03/2016, del 20/03/2016 e del 31/01/2016, disputate dall'A.S.D. POL. ALQAMAH F.C. rispettivamente contro le società Calatafimi, Valderice e Custonaci, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Luca Messina, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle tre gare suindicate, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; l'A.S.D. POL. ALQAMAH F.C., per responsabilità diretta

e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni commesse dai soggetti suindicati.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, ma si sono presentate all'udienza dibattimentale, rappresentate dal legale di fiducia, il quale pur ammettendo le circostanze contestate in deferimento ha rappresentato che trattasi di una società costituita solo l'anno precedente, vincendo il campionato di terza categoria, che ha evidentemente errato in buona fede, meritando perciò la sanzione minima.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, rappresentando che la buona fede non costituisce esimente della responsabilità, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Marco Messina;
- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Luca Messina;
- Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. POL. ALQAMAH F.C.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^ categoria, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla A.S.D. POL. ALQAMAH F.C., non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le distinte di gara sono state sottoscritte, come sopra specificato, dal sig. Luca Messina, in qualità di dirigente accompagnatore.
Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità dei soggetti deferiti, nonché della A.S.D. POL. ALQAMAH F.C., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo, tenuto conto delle ragioni difensive espresse in udienza dalla Società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. Marco Messina;
- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Luca Messina;
- Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. POL. ALQAMAH F.C.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 18/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. FRANCESCO TIRONE (Presidente dell'A.S.D. ATLETICO ARAGONA all'epoca dei fatti);
Sig. VINCENZO RUSSO (Dirigente dell'A.S.D. ATLETICO ARAGONA all'epoca dei fatti);
A.S.D. ATLETICO ARAGONA.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3154/1270 pf15-16/AA/mg del 28/09/2016, il sig. Francesco Tirone, quale Presidente all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria girone H del 10/01/2016, del 30/01/2016 e dell'06/03/2016, disputate dall'A.S.D. ATLETICO ARAGONA rispettivamente

contro le società Armerina, Virtus Bivona e Comunità Frontiera, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016; ed ancora per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte delle suindicate gare del 10/01/2016 e 06/03/2016, consegnate al Direttore di gara, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Vincenzo Russo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta della gara suindicata del 30/01/2016, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; l'A.S.D. ATLETICO ARAGONA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni commesse dai soggetti suindicati.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né, sebbene ritualmente convocate, si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi sei di inibizione a carico del sig. Francesco Tirone;
- Mesi tre di inibizione a carico del sig. Vincenzo Russo;
- Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. Atletico Aragona.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^ categoria girone H, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla A.S.D. Atletico Aragona, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le distinte di gara sono state rispettivamente sottoscritte, come sopra specificato, dal sig. Francesco Tirone e dal sig. Vincenzo Russo, in qualità di dirigenti accompagnatori.
Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, nonché della A.S.D. Atletico Aragona, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. Francesco Tirone;
- Mesi uno di inibizione a carico del sig. Vincenzo Russo;
- Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Atletico Aragona.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 19/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. CRISTIAN SIRACUSA (Presidente dell'A.S.D. PRO MELILLI all'epoca dei fatti);
Sig. NICOLO' DI MAURO (Segretario dell'A.S.D. PRO MELILLI all'epoca dei fatti);
Sig. FRANCESCO INGRASSIA (Dirigente dell'A.S.D. PRO MELILLI all'epoca dei fatti);
A.S.D. PRO MELILLI.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3319/12712 pf15-16/AA/mg del 03/10/2016, il sig. Cristian Siracusa, quale Presidente all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre di cui all'art. 1 bis, comma 1, C.G.S, in relazione all'art. 44 del Reg. LND, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato di 2^ categoria girone I del 12/03/2016 e del 03/04/2016, disputate dall'A.S.D. PRO MELILLI rispettivamente contro le società Portopalo e ERG, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016.
Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Nicolò Di Mauro e Francesco Ingrassia, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., con riferimento all'art. 44 del Reg. LND per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere rispettivamente sottoscritto in qualità di dirigenti accompagnatori le distinte delle gare suindicate del 12/03/2016 e del 03/04/2016, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata; l'A.S.D. PRO MELILLI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni commesse dai soggetti suindicati.
Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa e non si sono presentate all'udienza, sebbene ritualmente convocate, fatta eccezione per i sigg. Di Mauro e Ingrassia, che hanno lamentato problemi economici ostativi all'utilizzazione di un allenatore abilitato, figura non presente nel paese di appartenenza.
Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, facendo presente che le difficoltà economiche non possono essere esimenti, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Mesi sei di inibizione a carico del sig. Cristian Siracusa;
- Mesi tre di inibizione a carico dei sigg. Nicolò Di Mauro e Francesco Ingrassia;
- Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Pro Melilli.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale di 2^ categoria girone I, stagione sportiva 2015/2016, disputate dalla A.S.D. Pro Melilli, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. Rileva altresì che le distinte di gara sono state rispettivamente sottoscritte dai sigg. Nicolò Di Mauro e Francesco Ingrassia, in qualità di dirigenti accompagnatori.
Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di tutti i soggetti deferiti, nonchè della A.S.D. Pro Melilli, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.
Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo, tenuto conto delle ragioni difensive espresse in udienza dai soggetti deferiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Mesi due di inibizione a carico del sig. Cristian Siracusa;
- Mesi uno di inibizione a carico dei sigg. Nicolò Di Mauro e Francesco Ingrassia;
- Ammenda di € 100,00 a carico della A.S.D. Pro Melilli.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 08 novembre 2016

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti